



# Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 27 del 27-07-2017	
OGGETTO:	Approvazione Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie, ai sensi dell'art. 11 del D. L. 50/2017 conv. in L. 96/2017.-	

L'Anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,30** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Dora Lio - Sindaco	X	
2	Antonio Russo	X	
3	Fernando Principe - Vice Sindaco	X	
4	Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno	X	
5	Agostino Fernando Perri	X	
6	Carmine Ritacca	X	
7	Agostino Antonio Magaro'		X
8	Enrico Marsico	X	
9	Tiziana Magnelli		X
10	Francesco Antonio Greco	X	
11	Alessia Primavera	X	
12	Francesco Librandi	X	

Presenti	<b>10</b>	Assenti	<b>2</b>
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza **il Consigliere Anziano Sig. Antonio Russo.**

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI : 9.

Relaziona il Presidente del Consiglio Comunale e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 6346/11-07-2017 e degli atti allegati.

**Premesso che:**

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 21-06-2017 – G.U. 144/23-06-2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

**Considerato, inoltre, che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale – All. A – e che si compone di n° 9 articoli;

**Vista** la deliberazione di C.C. n° 20/15-06-2017 ad oggetto: “Affidamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, Tributarie e Patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione”, esecutiva;

SI APRE il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Dopo ampia discussione;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

**Visto** il Parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile Prot. 6400/12-07-2017 sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

**Visto** il parere favorevole della Commissione Consiliare del 19-07-2017;

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 9;

Con Voti favorevoli e unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti composto da n° 9 articoli – All. A – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997;
- **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
- **di rimettere** il presente atto al Responsabile Settore Amministrativo/Tributi e Responsabile Settore Economico/Finanziario ognuno per quanto di competenza;
- **di pubblicare** il presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente.-

Su proposta del Presidente,  
PRESENTI: 10 – VOTANTI: 9.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

### DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

In prosieguo, prima di chiudere i lavori del Consiglio Comunale, il Sindaco ricorda il compianto Prof. Carmine, Candido Marsico che è “passato a miglior vita” pochi giorni fa. Merita, dice il Sindaco, di essere ricordato per la sua cultura, per i suoi impegni nel sociale. Inoltre, ha ricoperto l’incarico di Difensore Civico di questo Comune devolvendo il suo compenso all’istituzione della Borsa di Studio in favore dei ragazzi vincitori della Scuola primaria e secondaria di I° grado.

Interviene il Consigliere Comunale Russo Antonio e ricorda che negli ultimi anni della Sua vita è stato impegnato sia nei lavori del Consiglio Comunale che nella Comunità. Sarebbe opportuno, dice, intitolargli con una targa una strada o un immobile comunale. E’ stato impegnato nei lavori della Toponomastica, è stato Presidente del Circolo Calcagni e si è molto dedicato ai giovani. E’ stato uno strenuo difensore dei valori della cultura e della divulgazione dell’istruzione nei ragazzi. Una vita professionale e personale, dice, piena, intensa senza mai trascurare niente.

Chiede e prende la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e dice che la Ns. Comunità si è impoverita con la dipartita del Prof. Marsico. Ricorda i suoi impegni e i suoi moniti. Una moralità alta, dice, che merita il Ns. ricordo..... che la “terra gli sia lieve”. Un personaggio con una lunga storia fatta di dignità, professionalità, rigore, determinazione, entusiasmo, intelligenza. Segue un applauso.



# Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Prot. n° .....

**ALL. “A”**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	5
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	5
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	5
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	5
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	6
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i> .....	6
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	7
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	7
Articolo 9 - <i>Rinvio ad altre disposizioni</i> .....	4

## **Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n° 50 conv. in L. 96/2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

## **Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata***

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

## **Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Articolo 4 – *Importi dovuti***

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
  - a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
  - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 22-10- conv. in L. 225/01-12-2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (*o dell'ingiunzione di pagamento*) rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

#### **Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione***

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

#### **Articolo 6 – *Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

### **Articolo 8 – *Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della deliberazione.

### **Articolo 9 - *Rinvio ad altre disposizioni***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di Legge.

2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente Regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente Regolamento.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE Consiglio Comunale/Consigliere Anziano  
F.to Sig. Antonio Russo

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 01-08-2017 prot. N° 6916 Reg. Pub. N° 217

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa D. Mungo

---

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa D. Mungo